

ADEMPIMENTI

Verifiche di fine anno: regimi contabili e periodicità delle liquidazioni Iva da adottare nel 2022

di Federica Furlani

In prossimità della **chiusura del periodo di imposta 2021** è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2022 le **semplificazioni** previste per:

- la **tenuta della contabilità semplificata “per cassa”**, da parte di imprenditori individuali e società di persone;
- l'**effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva**, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.

Per quanto riguarda i **regimi contabili adottabili**, ricordiamo che:

- le **società di capitali** (Srl, SpA, ...) sono obbligatoriamente tenute al **regime di contabilità ordinaria**, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
- per gli **esercenti arti e professioni** il **regime di contabilità semplificata** costituisce il regime naturale, **indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti**;
- **imprenditori, società di persone ed enti non commerciali** adottano il **regime di contabilità semplificata, disciplinato dall'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#)**, se rispettano determinati limiti di ricavi percepiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata, o possono optare per quello ordinario.

I limiti dei **ricavi per poter accedere al regime semplificato “per cassa”** sono i seguenti:

- **400.000 euro per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi**, individuate facendo riferimento alle operazioni di cui all'[articolo 3, commi da 1 a 3 e 4 lett. a\), b\), c\), e\), f\) e h\)](#), [D.P.R. 633/1972](#);
- **700.000 euro per chi svolge altre attività**;

e bisogna far riferimento ai **ricavi percepiti** di cui agli [articoli 57 e 85 Tuir](#), ovvero:

- i **corrispettivi delle cessioni di beni e/o servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa**;
- i corrispettivi delle **cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali**, acquistati o prodotti per essere impiegati nella

- produzione;
- le **assegnazioni dei predetti beni ai soci** o utilizzati in autoconsumo dal titolare;
 - la **destinazione dei predetti beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**;
 - i **contributi in conto esercizio a norma di legge**.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l'obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria **a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo**.

In caso di inizio attività in corso d'anno, nella valutazione è necessario effettuare il **ragguaglio ad anno dei ricavi presunti** indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.

I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che hanno percepito ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la **contabilità semplificata quale regime naturale**: l'ingresso nel regime non è pertanto subordinato ad alcuna manifestazione di volontà.

È comunque possibile **optare per la tenuta della contabilità ordinaria**; opzione che si effettua con **comportamento concludente**, va comunicata successivamente nell'ambito del quadro **VO** della dichiarazione Iva (rigo VO20 casella 2), ed è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, restando valido fino a revoca. Coloro che effettuano solo operazioni esenti, essendo esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, comunicano invece l'opzione presentando il quadro VO unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Nel caso di **esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività** bisogna operare la seguente distinzione:

- nel caso di **ricavi delle attività non annotati distintamente**, bisogna far riferimento al **limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi**, e quindi ai **700.000 euro**.
- nel caso di **ricavi delle attività annotati distintamente**, il **limite** da considerare è quello **dell'attività prevalente** (ovvero quella con la quale sono stati percepiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Quindi se l'attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 euro, altrimenti quello di 700.000 euro. In ogni caso, come precisato dalla [risoluzione 293/E/2007](#), andrà comunque verificato, anche se l'attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 euro.

Quindi i **passaggi** da effettuare sono:

- identificare l'attività prevalente;
- verificare la soglia di ricavi percepiti dell'attività prevalente;
- verificare che il limite complessivo dei ricavi percepiti derivanti da tutte le attività sia

inferiore a 700.00€.

Ricordiamo che il contribuente, dopo aver verificato la possibilità di tenere la **contabilità semplificata per cassa**, deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità, così come previsto dall'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#), ovvero:

- tenuta di due registri distinti (incassi e pagamenti);
- tenuta dei soli registri Iva e indicazione dei mancati incassi e pagamenti;
- tenuta dei soli registri Iva e presunzione di incasso e pagamento.

Per quanto concerne la periodicità delle **liquidazioni Iva**, il parametro da monitorare è il **volume d'affari realizzato da imprese e professionisti** nell'anno solare precedente, indipendentemente dalla forma societaria (anche società di capitali), ovvero l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell'anno solare, ad **esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni** (come da quadro VE della dichiarazione Iva).

Possono dunque effettuare le liquidazioni con **cadenza trimestrale** i soggetti Iva che presentano un volume d'affari:

- non superiore a 400.000 euro, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;
- non superiore a 700.000 euro, negli altri casi.

Ricordiamo che, poiché la liquidazione Iva trimestrale è un'opzione (la liquidazione naturale è quella mensile), la scelta influirà anche sull'importo da versare: all'importo dell'Iva a debito, risultante dalla liquidazione trimestrale, va aggiunto infatti l'1% a titolo di **interessi per liquidazione Iva trimestrale**.

Per quanto riguarda lo **svolgimento di attività miste**, con o senza annotazione separata, vale quanto detto per la tenuta della contabilità semplificata, sempre rapportando i limiti al volume d'affari e non ai ricavi.

Una volta verificato il rispetto dei limiti, il contribuente ha la facoltà di effettuare le liquidazioni a cadenza trimestrale, da perfezionarsi con la barratura del rigo **VO2 casella 1 della dichiarazione Iva** relativa all'esercizio in cui è stato tenuto il **comportamento concludente**.

L'opzione è **vincolante per almeno un anno** e resta **valida fino a revoca**.